



Roma, 25/9/2025

Prot. n.12/04/SN

Commissione Nazionale di Garanzia Roma  
Piazza del Gesù, 46 Roma 00146  
[segreteria@cgsse.it](mailto:segreteria@cgsse.it)

Osservatorio Conflitti nei Trasporti Roma  
Settore Trasporti c/o Ministero dei  
Trasporti Piazza Croce Rossa, 1 Roma 0100  
[osservat.sindacale@mit.gov.it](mailto:osservat.sindacale@mit.gov.it)

GTS RAIL

Amministrato Delegato  
Pasquale Todisco

[gtsrail@pec.gtsrail.com](mailto:gtsrail@pec.gtsrail.com)

**Oggetto: Comunicazione di fatti avvenuti in occasione dello sciopero del 16-17 settembre 2025 presso GTS Rail S.p.A.**

Le scriventi espongono quanto segue.

Lo sciopero, regolarmente proclamato con dichiarazione del 4 agosto 2025 e fissato dalle ore 16:01 del 16 settembre 2025 alle ore 16:00 del 17 settembre 2025, ha visto il verificarsi di alcune circostanze che si ritiene doveroso sottoporre all'attenzione della Spettabilissima Commissione.

In data 16 settembre 2025 alle ore 13:09, quindi a tre ore dall'inizio dell'astensione, GTS Rail ha inviato tramite PEC la seguente comunicazione:

*Vi informiamo che il giorno 17/09/2025, il treno n. 81943/81942 con partenza da Rovigo alle ore 11.46 e arrivo previsto alle ore 14.26 presso la stazione di Castelguelfo (traccia assegnataci in VCO da RFI come da documenti allegati), che prosegue con successivo treno 55033 con partenza da Castelguelfo alle ore 16.53 e arrivo previsto a Brindisi alle ore 08.17 del 18/09, è integralmente dedicato al trasporto di merci pericolose del tipo 1965 - IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTA, N.A.S. (come miscela A, A01, A02, A1, B1, B2, B, o C).*

*Riteniamo opportuno farvi tale segnalazione in quanto detto treno rientra in fascia di sciopero. In considerazione della categoria merceologica trasportata, che comporta l'insorgenza dell'onere di garantire l'effettuazione del servizio a discapito del diritto di sciopero, invitiamo vostro tramite i lavoratori che saranno assegnatari del servizio ad astenersi dall'adesione allo stato di agitazione.*

Sul punto si richiama il testo dell'articolo 10, commi 2 e 3, della delibera n. 15/219 del 13 luglio 2015, che così recita:

*2. Ai fini dell'individuazione dei servizi minimi di cui al comma precedente, l'Azienda, ricevuta la comunicazione di sciopero, convoca i soggetti proclamanti per una riunione, da tenersi entro i successivi 5 giorni. Nel corso di tale incontro, la parte datoriale comunica e fornisce prova alle Organizzazioni sindacali proclamanti delle tracce orarie ad essa assegnate dall'Ente gestore della rete in sede di pianificazione annuale. Di tali tracce deve esserne garantita l'utilizzazione della metà per l'effettuazione di servizi, preventivamente pianificati dall'Azienda, destinati al trasporto esclusivo delle categorie merceologiche annoverate nel comma 1. L'individuazione delle tracce orarie da utilizzare deve avvenire d'intesa tra le parti. In difetto di accordo, la scelta è rimessa alla decisione della parte datoriale.*

*3. Allo scopo di non alterare il delicato contemperamento degli interessi realizzato con le regole di cui al comma 2, l'Azienda, ricevuta la proclamazione di sciopero, non potrà richiedere all'ente gestore della rete la variazione (quanto all'orario, alla merce da trasportare, ovvero all'itinerario) delle tracce ad essa assegnate per il giorno dello sciopero in base alla programmazione annuale.*

Alla luce di quanto riportato, si evidenzia che non è stata convocata alcuna riunione con i soggetti proclamanti entro i 5 giorni dalla proclamazione dello sciopero del 4 agosto 2025; la comunicazione è intervenuta a sole tre ore dall'inizio dell'astensione, dunque non in termini preventivi; inoltre, il contenuto della PEC, laddove invita i lavoratori ad astenersi dall'adesione allo sciopero, non risulta coerente con quanto definito dall'articolo 10 della delibera del 2015.

Nello stesso contesto, i turni di servizio di alcuni lavoratori ricompresi nello sciopero risultano modificati e spostati a orari successivi alla fascia di astensione. Tali variazioni, non collegate alla garanzia delle sole prestazioni indispensabili di cui alla L. 146/1990, hanno avuto l'effetto di ridurre la possibilità ai lavoratori di partecipare allo sciopero ledendo un diritto costituzionale.

Per quanto sopra, si chiede alla Commissione di Garanzia di esaminare i fatti descritti e di adottare, ove ritenuto, i provvedimenti di competenza, comprese le eventuali prescrizioni necessarie per il rispetto delle regole previste dalla L. 146/1990 e dalla regolamentazione di settore.

Distinti saluti

Le Segreterie Nazionali